



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2493

Seduta del 10/06/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE, ANIMAZIONE E INCLUSIONE DEI GIOVANI NELLA VITA LOCALE "GIOVANI IN CAMMINO 2024/2025"

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica

Simone Rasetti

Il Dirigente

Paolo Cottini



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
- il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza PNRR, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 6 luglio 2021, n. 10160/21, che approva un piano di investimenti per la realizzazione di una piena transizione ecologica e digitale individuando nei giovani una priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, con particolare riferimento alle missioni Istruzione e Ricerca (Missione 4) e Coesione e inclusione (Missione 5);
- l'art. 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;

VISTI inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01);
- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

VISTA la l.r. del 31 marzo 2022, n. 4 "La Lombardia è dei giovani", ed in particolare:

- l'articolo 1 che riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e, al comma 1, promuove:
 - l'autonomia e il protagonismo dei giovani (lett. a);
 - la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni sportive (lett. h);
 - le attività motorie e sportive a tutti i livelli come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità che concorre allo sviluppo globale della persona (lett. t);
 - le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

[...] e la creazione di luoghi e spazi sicuri (lett. o);

- l'articolo 2, che indica la Programmazione regionale giovani lo strumento per promuovere, in un'ottica di coordinamento e trasversalità, gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale verso i giovani e che prevede che la Giunta regionale possa stipulare a tale scopo accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani;
- l'articolo 11, c. 8 che stabilisce che all'attuazione della legge concorrono altresì le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per le medesime finalità;

VISTA inoltre, la legge regionale del 23 novembre 2001, n. 22 recante: "Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori" che evidenzia l'importanza degli oratori come strumento e mezzo di aggregazione giovanile e di apprendimento di esperienze per i giovani per favorire la loro partecipazione attiva, prevenire il disagio giovanile e creare condizioni positive per l'acquisizione di competenze utili all'ingresso nel mondo del lavoro;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42 che individua al Pilastro n. 2 "Lombardia al servizio dei cittadini", l'Ambito 2.4. "I giovani e le giovani generazioni" e l'Obiettivo strategico 2.4.2. "Sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile" e nello specifico l'azione 2.4.2.1 "Sostenere e sviluppare reti, partenariati e progettualità sui territori";

PREMESSO che Regione Lombardia ha recepito gli esiti del Rapporto Giovani e della ricerca qualitativa "Esperienze di benessere relazionale dei giovani lombardi", condotta da Polis- Lombardia in attuazione delle attività di competenza dell'Osservatorio regionale sulla condizione giovanile, dai quali è emerso che:

- le relazioni interpersonali a disposizione di ragazzi e ragazze influiscono sulla qualità della vita e giocano un ruolo determinante nel facilitare o ostacolare il processo di transizione verso l'età adulta, influenzando l'autostima, le competenze sociali e la capacità di affrontare le sfide della vita;
- le competenze e le abilità specifiche che permettono ai giovani di rimanere



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nel proprio contesto di vita o prevenire l'isolamento, sono quelle associate alla quotidianità e al tempo libero;

- i contesti familiari, scolastici, comunitari sono i contesti più efficaci nei quali proporre gli interventi di prevenzione e di promozione del benessere psicofisico dei giovani sia attraverso iniziative di accrescimento delle competenze, abilità e soft skills sia attraverso attività aggregative in ambito sportivo, culturale, artistico e del tempo libero;

CONSIDERATO che Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica, proseguendo nel solco di quanto realizzato negli anni precedenti per la promozione e lo sviluppo delle politiche giovanili in Lombardia, hanno in questi anni consolidato una partnership istituzionale impegnandosi a promuovere attività finalizzate all'accrescimento delle esperienze e delle abilità dei giovani conseguenti alla vita comunitaria negli oratori lombardi, garantendo per altro tale opportunità in modo ampio e capillare su tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO inoltre che il progetto "Giovani IN Cammino 2024-2025", come trasmesso da Regione Ecclesiastica in data 3 giugno 2024, prevede di promuovere iniziative di inclusione, partecipazione e animazione attraverso il coinvolgimento dei giovani animatori, promuovendo l'adesione e la partecipazione alle iniziative attivate nel territorio locale per intercettare, conoscere, coinvolgere e includere gli altri coetanei della propria comunità locale;

VISTA la Legge 241/90 che all'art. 12 recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

DATO ATTO che Regione Ecclesiastica Lombardia:

- è l'ente ecclesiastico di rappresentanza e di coordinamento delle dieci diocesi che insistono sul territorio lombardo, responsabile del coordinamento degli oltre 2.300 oratori lombardi;
- è chiamata, come previsto dal Diritto canonico, a favorire il raccordo delle attività diocesane e opera in collaborazione con Regione Lombardia ai sensi della citata L.R. 22/2001, in particolare per effetto dell'articolo 2, comma 3;

RILEVATO che in Lombardia si trova quasi il 40% degli oratori italiani e che il 72%



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle parrocchie della regione ospita un oratorio attivo, con una diffusione capillare in quasi tutti i Comuni garantendo quindi un'ampia offerta in Regione Lombardia e rendendo gli oratori luoghi e punti di riferimento per i giovani e per le famiglie, interlocutori importanti delle agenzie educative e formative, delle istituzioni politico-amministrative e della società civile;

RILEVATO inoltre che le funzioni sociali ed educative degli oratori promosse dalla citata l.r. 22/2001 rappresentano una forma importante di aggregazione e di partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono, nonché un'occasione di incontro utile per la maturazione di esperienze e competenze per lo sviluppo dei giovani stessi;

CONSIDERATO che la citata legge regionale 22/2001 all'art. 2 c. 3 prevede che Regione Lombardia concordi con Regione Ecclesiastica Lombardia le forme di collaborazione ritenute utili a favorire processi di sviluppo;

VERIFICATO l'interesse da parte di Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia a collaborare e attivare un'iniziativa che sostiene l'inclusione sociale e la prevenzione del rischio di emarginazione e disagio giovanile nei luoghi di aggregazione e di socialità dei giovani;

VISTA la comunicazione di adesione alla sottoscrizione del Protocollo di collaborazione da parte di Regione Ecclesiastica Lombardia (prot. N1.2024.0024669 del 3 giugno 2024);

RITENUTO necessario, pertanto, stipulare il presente Protocollo di collaborazione ai sensi della L.R. 22/2001, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria destinata al progetto "Giovani IN Cammino 2024/2025" a copertura delle 120 azioni progettuali sul territorio lombardo, realizzate dalle singole Parrocchie e coordinate dagli Uffici diocesani di Pastorale Giovanile, ammonta a EUR 750.000,00 di cui:

- EUR 500.000,00 a carico di Regione Lombardia;
- EUR 250.000,00 a carico di Regione Ecclesiastica Lombardia;

DATO ATTO che le risorse complessive a carico di Regione Lombardia, pari a EUR 500.000,00 trovano copertura sul capitolo 6.02.104.10450 "Cofinanziamento regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche giovanili – Trasferimenti istituzioni sociali private" come segue:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- EUR 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
- EUR 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;

RITENUTO pertanto di:

- approvare lo schema di Protocollo di collaborazione tra Regione Ecclesiastica Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione del progetto "denominato "Giovani IN Cammino 2024-2025", di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che le risorse complessivamente a carico di Regione Lombardia per la realizzazione del progetto "Giovani IN Cammino 2024/2025" sono pari a EUR 500.000,00 trovano copertura sul capitolo 6.02.104.10450 "Cofinanziamento regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche giovanili – Trasferimenti istituzioni sociali private" come segue:
 - EUR 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - EUR 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;

DATO ATTO che per favorire l'ottimizzazione di eventuali economie ed evitare la dispersione delle risorse regionali, la ripartizione delle risorse nelle quote di anticipo e saldo potrà subire delle rimodulazioni, fermo restando la quota totale di finanziamento da parte di Regione Lombardia che rimarrà invariata;

STABILITO che le risorse trasferite ad Regione Ecclesiastica per le attività di cui allo schema di protocollo, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, non rileva per l'applicazione della Disciplina europea in materia di Aiuti di Stato poiché non finalizzate a finanziare, nemmeno indirettamente, attività economiche dell'Ente;

VISTA la l.r. del 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e s.m.i., nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

VISTO il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare:

- l'articolo 23 che dispone la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- gli articoli 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

RITENUTO di delegare alla firma del Protocollo di collaborazione il Direttore competente in materia di politiche giovanili e di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

VISTA la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di collaborazione istituzionale tra Regione Ecclesiastica Lombardia e Regione Lombardia per la realizzazione del progetto "Giovani IN Cammino 2024-2025", di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria del progetto è di EUR 750.000,00 a copertura delle 120 azioni progettuali sul territorio lombardo, realizzate dalle singole Parrocchie e coordinate dagli Uffici diocesani di Pastorale Giovanile, in attuazione del progetto "Giovani IN Cammino 2024-2025" allegato al protocollo di cui al punto 1);
3. di stabilire che le risorse a carico di Regione Lombardia sono pari a EUR 500.000,00, e trovano copertura sul capitolo 6.02.104.10450 "Cofinanziamento regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche giovanili – Trasferimenti istituzioni sociali private" come segue:
 - EUR 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - EUR 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;
4. di delegare alla firma del Protocollo di collaborazione il Direttore competente in materia di politiche giovanili e di demandare al Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'attuazione del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.Lgs. 33/2013;
7. di trasmettere, a cura della competente Struttura di Regione Lombardia, il presente provvedimento alla Regione Ecclesiastica Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE, ANIMAZIONE E INCLUSIONE DEI GIOVANI NELLA VITA LOCALE “GIOVANI IN CAMMINO 2024/2025”

TRA

Regione Lombardia, di seguito denominata “RL”, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice fiscale 80050050154, rappresentata da Simone Rasetti, in qualità di Direttore di Funzione Specialistica Sport e Giovani

E

REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA, di seguito denominata “REL”, con sede in Milano, Piazza Fontana 2, Codice Fiscale 97179710153, rappresentata da Mons. Giuseppe Antonio Scotti in qualità di Procuratore

di seguito denominate “le Parti”

PREMESSO CHE

- Regione Ecclesiastica Lombardia è un ente ecclesiastico rappresentativo delle dieci diocesi che insistono sul territorio lombardo, responsabile del coordinamento degli oltre 2.300 oratori lombardi;
- la legge regionale del 31 marzo 2022, n. 4 “La Lombardia è dei giovani” riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e, al comma 1, promuove:
 - o l'autonomia e il protagonismo dei giovani (lett. a);
 - o la funzione educativa, sociale e di aggregazione dei giovani svolta dagli oratori e dalle associazioni sportive (lett. h);
 - o le attività motorie e sportive a tutti i livelli come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità che concorre allo sviluppo globale della persona (lett. t);
 - o le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e culturali [...] e la creazione di luoghi e spazi sicuri (lett. o);
- la legge regionale del 23 novembre 2001, n. 22 recante: “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” evidenzia l'importanza degli oratori come strumento e mezzo di aggregazione giovanile e di apprendimento di esperienze per i giovani per favorire la loro partecipazione attiva, prevenire il disagio giovanile e creare condizioni positive per l'acquisizione di competenze utili

all'ingresso nel mondo del lavoro;

- il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42, individua al Pilastro n. 2 "Lombardia al servizio dei cittadini", l'Ambito 2.4. "I giovani e le giovani generazioni" e l'Obiettivo strategico 2.4.2. "Sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile" e nello specifico l'azione 2.4.2.1 "Sostenere e sviluppare reti, partenariati e progettualità sui territori";

CONSIDERATO CHE

- le Parti sottoscrivono il presente atto esclusivamente nell'interesse pubblico, attuando una cooperazione tesa a garantire che i servizi che esse sono tenute a svolgere, siano prestati per conseguire gli obiettivi che hanno in comune;
- RL e REL rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 – Oggetto e finalità del Protocollo di Collaborazione

Il presente Protocollo disciplina le modalità di collaborazione tra RL e REL per la realizzazione di un progetto (Allegato A) di partecipazione, animazione e inclusione dei giovani nella vita locale denominato "Giovani in cammino 2024-2025" e finalizzato a:

- Favorire lo sviluppo di contesti, quali gli oratori, all'interno dei quali i giovani possano sentirsi parte di un gruppo e di una comunità, promuovendo la loro partecipazione attiva e la comprensione delle necessità del territorio.
- Favorire il protagonismo giovanile attraverso l'acquisizione di abilità e competenze volte all'inserimento lavorativo e alla conoscenza di sé, prevenendo possibili situazioni di disagio;
- Accompagnare e supportare il bisogno di autonomia e il desiderio di realizzazione dei giovani, attraverso esperienze formative e di cura dell'altro capaci di costruire identità personali solide;
- Sostenere l'inclusione, la partecipazione e l'animazione attraverso il coinvolgimento dei giovani animatori, per intercettare, conoscere, coinvolgere e includere coetanei nella propria comunità.

Il Protocollo stabilisce in particolare:

- le attività, i tempi, le modalità organizzative e i risultati attesi delle iniziative del progetto, come definite nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale;
- i ruoli e gli impegni operativi dei soggetti sottoscrittori;
- gli impegni reciproci relativamente al cofinanziamento del progetto.

ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni delle parti

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo e della realizzazione del progetto di cui all'Allegato A), ciascun soggetto sottoscrittore partecipa attivamente a tutte le fasi previste per la realizzazione, secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni:

Regione Lombardia:

- cura l'attuazione e la realizzazione delle attività previste dal Protocollo, con particolare attenzione allo sviluppo dei progetti;
- supervisione, pubblicizza e diffonde l'iniziativa e i suoi risultati attraverso i propri canali di comunicazione istituzionali;
- provvede alla liquidazione della propria quota di contributo per la realizzazione delle attività previste dal progetto, previa approvazione delle rendicontazioni amministrativo-contabili da parte di REL ed invio da parte di quest'ultima a Regione Lombardia di una relazione finale contenente dati aggregati sulle attività progettuali che attestino contestualmente il corretto impiego del contributo regionale e l'esito positivo dell'istruttoria delle spese sostenute dalle Diocesi e Parrocchie.

Regione Ecclesiastica Lombardia:

- garantisce un'equa distribuzione delle risorse nelle Diocesi che insistono sul territorio di Regione Lombardia;
- gestisce i rapporti con gli Uffici di Pastorale Giovanile diocesani;
- supervisiona le azioni progettuali e raccoglie e verifica la rendicontazione amministrativa e contabile del progetto trasmesse dalle Parrocchie e Diocesi a REL;
- attesta a Regione Lombardia, mediante la trasmissione di una relazione finale contenente dati aggregati sulle attività progettuali, il corretto impiego del contributo regionale erogato e l'esito positivo dell'istruttoria delle rendicontazioni amministrativo-contabili.
- assicura visibilità al ruolo di RL all'interno del progetto.

ARTICOLO 4 – Quadro finanziario e impegni delle parti

Il valore complessivo del progetto Giovani IN Cammino 2024/2025 è pari a EUR 750.000,00 così ripartito:

- EUR 500.000,00 contributo a carico di Regione Lombardia;
- EUR 250.000,00 cofinanziamento di Regione Ecclesiastica Lombardia.

In particolare, le risorse complessive a carico di RL pari a EUR 500.000,00 disponibili sul capitolo 6.02.104.10450 "Cofinanziamento regionale degli interventi previsti negli AADPQ Politiche giovanili – Trasferimenti istituzioni sociali private" sono così ripartite:

- EUR 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2024 a titolo di anticipo;
- EUR 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2025 a titolo di saldo.

REL partecipa alla realizzazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo mettendo a disposizione proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti assegnati e cofinanzia la realizzazione delle attività progettuali.

ARTICOLO 5 – Attività di monitoraggio e valutazione

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di progetto e di valorizzare i risultati raggiunti, è prevista un'attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative oggetto del Protocollo.

L'attività di monitoraggio sarà orientata a valutare gli stati di avanzamento del progetto e i risultati quali-quantitativi raggiunti.

In particolare, REL presenterà una relazione di inizio delle attività ai fini della liquidazione dell'anticipo e una relazione finale al termine delle attività progettuali.

ARTICOLO 6 – Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

Ai fini dell'erogazione del contributo sono considerate ammissibili solo le spese sostenute a partire dalla data di avvio e sino alla data di conclusione del progetto, riconducibili in modo inequivocabile all'azione progettuale e preventivate in fase di progettazione.

Sono riconosciute le seguenti tipologie di spesa:

- A. Costi per compensi personale dipendente;
- B. Spese consulenze e prestazioni professionali di terzi (contratti occasionali o liberi professionisti);
- C. Spese per servizi (es. contratti di affidamento a cooperative, imprese, ecc.);
- D. Spese per promozione e comunicazione;
- E. Spese per materiale di consumo, spese gestionali e altre spese correnti (questa voce include anche tutti i materiali strettamente funzionali alla realizzazione del progetto).

La documentazione presentata a REL in fase di rendicontazione finale deve essere interamente intestata al soggetto al quale è affidata la realizzazione del progetto:

- Parrocchia;

- ente ecclesiastico civilmente riconosciuto o soggetto giuridico le cui attività sono assimilabili a quelle degli oratori.

Le spese rendicontate non possono essere oggetto di contributo pubblico diverso da quello previsto per il progetto “Giovani IN cammino 2024/2025”.

I documenti contabili devono riportare il titolo e il CUP del progetto; nel caso di spese rendicontate in quota parte, è necessario indicare inoltre la quota che si intende imputare al progetto regionale. Su tutti i documenti contabili (es. cedolini, fatture, ricevute, bonifici, ecc.) deve essere apposto il seguente timbro digitale o olografo:

PROGETTO GIOVANI IN CAMMINO 2024/2025

COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA

CUP _____

EUR_____ (indicando la somma da imputare al progetto)

Il contributo regionale sarà erogato in 2 tranches, con atti del Dirigente competente:

- 1° tranche, pari a EUR 200.000,00 a titolo di anticipo, entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione di una relazione di inizio delle attività;
- 2° tranche, pari a EUR 300.000,00 a titolo di saldo, alla presentazione della relazione di fine attività e della rendicontazione finale da parte di REL entro il 31 dicembre 2025, e successiva verifica da parte di Regione Lombardia.

ARTICOLO 7 – Controlli

Regione Lombardia si riserva la possibilità di verificare, anche attraverso specifici controlli nei luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, lo svolgimento delle azioni previste e gli esiti indicati all'interno della relazione finale delle attività.

ARTICOLO 8 – Attività di comunicazione

Regione Lombardia e REL si impegnano ad apporre i reciproci loghi su tutti i materiali di comunicazione relativi alle iniziative e alle attività svolte in attuazione del presente Protocollo.

REL si impegna a dare risalto comunicativo all'intero progetto e le Parrocchie promuoveranno le azioni progettuali sul territorio dando evidenza del contributo di Regione Lombardia per la realizzazione.

Tutti i materiali di comunicazione saranno condivisi con i competenti uffici regionali e seguiranno le indicazioni del brandbook di Regione Lombardia.

ARTICOLO 9 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Le parti potranno utilizzare i dati aggregati relativi alle iniziative oggetto del presente Protocollo per fini istituzionali a seguito di preventiva reciproca comunicazione e nel rispetto delle norme sul trattamento dati.

ARTICOLO 10 – Responsabilità e rapporti con i terzi

È responsabilità di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Protocollo, per le parti attuative di propria competenza, garantire le necessarie coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi a coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative oggetto del presente Protocollo.

ARTICOLO 11 – Durata

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2025 e, comunque, fino alla conclusione delle attività previste del Protocollo stesso.

ARTICOLO 12 – Foro competente

Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere del corso del rapporto.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Protocollo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

ARTICOLO 13 – Firma del Protocollo

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 14 – Riservatezza e privacy

1. REL e Regione Lombardia si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Protocollo, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie, i fatti ed i dati dei quali sono venuti a conoscenza anche indirettamente.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali trattati in conseguenza della stipula del presente protocollo o dei singoli incarichi verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei ruoli assegnati alle stesse parti;

3. REL, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali utili alla realizzazione del progetto, assicura a Regione Lombardia il rispetto della normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali;
4. REL, allorché il trattamento dei dati personali preveda in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, s'impegna ad effettuare, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;
5. Regione Lombardia recepisce da REL esclusivamente dati aggregati relativi alla realizzazione del progetto che non rendono identificabili né direttamente né indirettamente le persone fisiche che sono coinvolte nella realizzazione del progetto o che ne beneficiano. Regione Lombardia s'impegna, qualora si dovesse rendere necessario il trattamento dei dati personali per l'attuazione del presente protocollo, a porre in essere tutte le azioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy ed a definire ruoli e funzioni delle parti.

ARTICOLO 15 – Recesso

È consentito alle parti di recedere anticipatamente dal presente Protocollo, con un preavviso di 30 giorni. In tal caso Regione Lombardia si obbliga a pagare un'indennità corrispondente ai costi sostenuti per le attività già svolte al momento in cui viene comunicato il recesso e potrà richiedere a REL la restituzione di una parte del contributo già erogato qualora sia superiore agli anzidetti costi.

ARTICOLO 16 – Ulteriori disposizioni

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Protocollo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

F.to

Regione Lombardia

F.to

Il procuratore

Mons. Giuseppe Antonio Scotti